



Delibera della Giunta Regionale n. 147 del 27/03/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO PER L'ESAME DEI RICORSI AVVERSO I GIUDIZI DI NON IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Legge 26 ottobre 1971, n.1099 avente ad oggetto la “*Tutela sanitaria delle attività sportive*” ha stabilito:
- a.1) all'art. 1, che “*la tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse. [...]*”;
 - a.2) all'art. 2, che “*la tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico sportive. [...]*”;
- b) il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, recante “*Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*” ha previsto:
- b.1) all'art. 1, che “*ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. (...)*”;
 - b.2) all'art. 3 che “*ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle*”;
 - b.3) all'art. 6, che “*qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (...) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.*

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da: - un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente; - un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; - un medico specialista o docente in cardiologia; - un medico specialista o docente in ortopedia; - un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico”;
- c) il Decreto Ministeriale (DM) 4 marzo 1993, relativo ai protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità, ha previsto:
- c.1) all'art. 1, che “*ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari*”;
 - c.2) all'art. 8, che “*qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3, risulti un giudizio di non idoneità, temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (...) viene comunicato entro quindici giorni all'interessato, al competente ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d'appello, prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982.*

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di appello composta da: - un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolga anche le funzioni di presidente; - un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; - un medico specialista o docente in cardiologia; - un medico specialista o docente in ortopedia; - un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.”;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

a) la Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14 recante *“Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria dell'attività sportiva”*:

a.1) all'art. 3, comma 2, ha recepito quanto previsto dagli articoli 3 e 6 del DM 18 febbraio 1982 in riferimento alla Commissione Medica Regionale cui proporre ricorso, stabilendo, al comma 3, che *“Tale Commissione, che emette un giudizio definitivo previo eventuali successivi accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche, è costituita da:*

a) n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;

b) n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;

c) n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;

d) n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;

e) n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni;

f) n. 1 specialista o docente in Psicologia;

a.2) al comma 5 dell'art. 3, ha previsto che *“il Presidente della Commissione, il Vice Presidente ed i componenti della stessa, i cui membri estranei all'Amministrazione regionale sono riconfermabili una sola volta, vengono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità”*;

a.3) al comma 2 dell'art. 4, ha previsto che *“la Giunta Regionale della Campania, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emanerà apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione”*;

b) i competenti Uffici propongono, pertanto, di:

b.1) istituire la Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale febbraio 18 febbraio 1982, dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 e dell'art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14,

b.2) stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 14/1996, che la Commissione è composta da: n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente; n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna; n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia; n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia; n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni; n. 1 specialista o docente in Psicologia;

b.3) stabilire che la Commissione dura in carica un biennio;

b.4) precisare che la partecipazione alle attività della Commissione è a titolo gratuito;

b.5) approvare il regolamento per la disciplina ed il funzionamento della menzionata Commissione, di cui al documento elaborato dagli stessi Uffici regionali, allegato al presente provvedimento;

c) in particolare, il suddetto Regolamento disciplina: la nomina, la durata in carica e l'individuazione dei componenti della Commissione regionale d'appello (art. 1); la proposizione del ricorso alla Commissione (art.

2); la convocazione della Commissione (art. 3); l'esame delle istanze e la relativa decisione (art. 4); gli ulteriori adempimenti della Commissione (art. 5);

VISTI

- a) la Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 "Tutela sanitaria delle attività sportive";
- b) il DM 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
- c) il DM 4 marzo 1993 relativo ai protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità;
- d) la L.R. n. 14 del 2 luglio 1996 "Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive";

RITENUTO, pertanto, di:

- a) —dover istituire la Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale febbraio 18 febbraio 1982, dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 e dell'art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14;
- b) —dover stabilire che la Commissione medica regionale d'appello è composta, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 14/1996, come da proposta dei competenti Uffici regionali;
- e) —dover stabilire che la Commissione dura in carica un biennio;
- d) —dover precisare che la partecipazione alle attività della Commissione è a titolo gratuito;
- e) —dover approvare il regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione, di cui all'Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;

PROPONE e la **GIUNTA**, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di istituire la Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 e dell'art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14;
2. di stabilire che la Commissione medica regionale d'appello è composta da:
 - a) n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;
 - b) n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;
 - c) n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;
 - d) n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;
 - e) n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
 - f) n. 1 specialista o docente in Psicologia;
3. di stabilire che la Commissione dura in carica un biennio;
4. di precisare che la partecipazione alle attività della Commissione è a titolo gratuito;
5. di approvare il regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.